

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO

Documento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 20 marzo 2018. Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11 giugno 2018. Documento conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 62/2017

La valutazione, espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni e precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

La responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica competono agli insegnanti. Gli strumenti sono scelti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali.

Le programmazioni disciplinari e di classe sono il mezzo attraverso cui si promuove l'acquisizione di competenze da parte degli alunni. Esse prevedono i momenti della valutazione, che si esplica attraverso strumenti molteplici predisposti dai docenti che constatano le conoscenze possedute dagli allievi o le singole abilità poste in atto, oppure evidenziano la padronanza nell'utilizzare conoscenze e abilità già acquisite per risolvere problemi nuovi e caratterizzati da maggiore complessità.

L'attività di valutazione, perseguendo il fine di descrivere il processo di evoluzione della personalità di ogni allievo, oltre a misurare gli apprendimenti, accerta il livello di competenze cognitive, comportamentali e metacognitive.

Alla valutazione degli allievi segue spesso un momento di riflessione degli insegnanti sul lavoro svolto, che aiuta ad avviare un processo di autovalutazione delle metodologie e degli strumenti impiegati al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di insegnamento.

La valutazione, infatti, rappresenta una continua verifica, oltre che dei processi di apprendimento degli alunni, anche dell'efficacia del lavoro dell'insegnante, oggetto di un confronto reale, di un percorso di ricerca azione e di riflessività sul lavoro, al fine di migliorare complessivamente le singole competenze professionali e far crescere all'interno della scuola una reale cultura della valutazione, come strumento di regolazione del lavoro educativo e didattico.

BIENNIO:

La valutazione, il sostegno e il recupero previsti dal Consiglio di classe saranno effettuati in relazione agli obiettivi del Biennio obbligatorio (certificazione delle competenze per Assi cui concorrono più discipline), anche ai fini di un eventuale riorientamento motivato e progettato sulla base dei dati forniti dal Consiglio di classe.

TRIENNIO:

La valutazione e le attività di sostegno e recupero previste dal Consiglio di classe devono essere collegate al nuovo Esame di Stato, alla specificità dei curricoli e agli standard di apprendimento previsti dal pof e/o deliberati dai consigli di classe attraverso la programmazione di classe e i piani di lavoro individuali dei docenti.

Momenti della valutazione

- *Valutazione diagnostica*
- *Valutazione in itinere*
- *Numero minimo di prove*
- *Colloqui scuola - famiglia*
- *Scheda di valutazione intermedia*
- *Valutazione periodica trimestrale e finale (sommativa)*
- *Criteri didattici e metodologici pausa didattica / corsi di recupero*
- *Valutazione della religione cattolica*
- *Valutazione degli alunni con disabilità*
- *Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)*
- *Criteri di ammissione all'anno successivo e all'esame di stato*
- *Criteri generali di valutazione*
- *Criteri per una valutazione finale omogenea*
- *Recuperi*
- *Recupero del voto di condotta*
- *Attribuzione del credito scolastico*
- *Valutazione per competenze*

Sebbene la valutazione accompagni costantemente la formazione dell'allievo, i momenti in cui essa si esplica in modo formale sono principalmente tre, suddivisi per tempi e modalità di analisi e accertamento:

Valutazione diagnostica

Questo primo momento della valutazione prevede la somministrazione di prove d'ingresso anche pluridisciplinari agli allievi delle classi prime e terze, al fine di accertare il livello di abilità e conoscenze posseduto dai singoli; ciò permette di "fotografare" la situazione delle classi in ingresso e stilare le programmazioni in base all'effettivo grado di preparazione e alle reali esigenze.

Valutazione in itinere

Il secondo momento della valutazione consiste nel verificare la graduale acquisizione da parte degli alunni di nuovi saperi, abilità e competenze. L'insegnante rileva informazioni utili sul processo di apprendimento mediante osservazioni sistematiche, discussioni e lavori di gruppo, ma soprattutto attraverso la somministrazione di prove opportunamente predisposte o già strutturate. In relazione alle discipline e alle metodologie attuate, esse possono essere suddivise in:

- Prove scritte
- Prove orali
- Prove pratiche
- Prove grafiche

I docenti delle varie discipline dovranno programmare un numero congruo di verifiche tali da documentare oggettivamente il percorso degli alunni e, per consentire un funzionale effetto della correzione, dovranno esplicitare a tutta la classe i criteri di valutazione ed i livelli minimi di competenza.

Il risultato della prova orale dovrà essere comunicato immediatamente all'alunno ed alla classe, mentre, per le prove scritte il risultato dovrà essere comunicato entro quindici giorni (20 giorni per la prova di italiano).

Il risultato delle verifiche è utile sia all'alunno, in quanto gli consente di accertare il livello di prestazione acquisito e di attivare tempestivamente interventi mirati, sia al docente, che può meglio dirigere l'azione didattica. Le osservazioni sistematiche raccolte e gli esiti delle prove vengono analizzati in sede di Consiglio di classe per delineare il profitto degli alunni nelle singole discipline e procedere alla programmazione di attività di recupero, potenziamento o di ampliamento dell'offerta formativa.

Valutazione degli apprendimenti

Numero minimo di prove, stabilito dal Collegio, da effettuarsi per ciascuna disciplina:

BIENNIO

Disciplina	Num. prove trimestre	Num. prove pentamestre
Italiano	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	2 scritti 2 orali
Latino	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Matematica	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	2 scritti 2 orali
Lingua straniera	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Fisica	1 scritto 1 orale	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Informatica	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Scienze	Due o tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Geostoria	2 prove orali	2 prove orali
Diritto	2 prove orali	2 prove orali
Disegno e Storia dell'Arte	1 grafica 1 orale	Tre prove di diversa tipologia (grafiche e orali)

Ed. Fisica	1 pratica 1 orale	1 pratica 1 orale
Religione	1 orale ed eventuali altre tipologie di verifica	2 orali ed eventuali altre tipologie di verifica

TRIENNIO

Disciplina		
Italiano	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	2 scritti 2 orali
Latino	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Matematica	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	2 scritti 2 orali
Lingua straniera	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Fisica	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Informatica	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Scienze	Due o tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)	Tre prove di diversa tipologia (scritte, orali)
Storia	2 prove di diversa tipologia	2 prove orali
Filosofia	2 prove di diversa tipologia	2 prove orali
Diritto	2 prove orali	2 prove orali
Disegno e Storia dell'Arte	1 grafica 1 orale	Tre prove di diversa tipologia (grafiche e orali)

Ed. Fisica	1 pratica 1 orale	1 pratica 1 orale
Religione	1 orale ed eventuali altre tipologie di verifica	2 orali ed eventuali altre tipologie di verifica

Una delle prove orali, per ogni periodo, può essere sostituita da un test o da una prova semi-strutturata, secondo le esigenze didattiche, solo nel caso si sia già effettuata almeno una verifica orale.

Colloqui scuola - famiglia

Nel periodo novembre/dicembre e nel periodo marzo/aprile hanno luogo gli incontri scuola famiglia, che consentono di informarsi periodicamente sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli alunni.

Scheda di valutazione intermedia

Alla fine del mese di marzo, viene consegnata alla famiglia una scheda (pagellino) su cui vengono indicati per tutti gli alunni:

- il risultato parziale ottenuto in ogni disciplina, espresso con un voto in decimi;
- il numero di ore di assenza complessive per disciplina ed eventuali osservazioni sul comportamento.

Il “pagellino”, che ha soltanto valore informativo, è compilato dai docenti del Consiglio di classe al fine di realizzare un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni di cui all’art. 1 comma 7 del Regolamento sulla valutazione.

Valutazione periodica trimestrale e finale (sommativa)

Dopo la valutazione periodica trimestrale e finale, viene reso disponibile alle famiglie un documento di valutazione (pagella). La valutazione trimestrale e finale è di competenza del Consiglio di classe e si realizza attraverso l’assegnazione ad ogni singola disciplina di un voto in decimi.

Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.

Le valutazioni al di sotto del livello di sufficienza (sei) vengono attribuite agli allievi che non abbiano raggiunto il livello di competenze minimo previsto nelle programmazioni disciplinari. Le altre valutazioni, espresse in decimi, indicano invece che l’apprendimento si è verificato con una padronanza più o meno ampia di conoscenze e abilità.

Per l’attribuzione del voto disciplinare sono contemplati i seguenti criteri:

1. esame delle prove disciplinari al fine di verificare il livello di apprendimento in rapporto agli obiettivi previsti;
2. grado di acquisizione degli obiettivi intermedi e/o finali;
3. valutazione sistematica dei comportamenti adottati in classe e/o nel contesto scolastico nel corso delle attività disciplinari;
4. valutazione dell’impegno, dell’interesse e del metodo di lavoro specifico.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente agli insegnanti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno e riportano su opportuni modelli di certificazione il profitto degli allievi.

Criteria didattici e metodologici (art. 2 comma 2 O.M. 92/07)

Le attività di recupero, per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi (trimestre), sono organizzate secondo le seguenti modalità fra di loro alternative:

- pausa didattica (recupero curricolare) secondo la programmazione dei docenti per attivare, in orario curricolare, degli interventi di recupero per gli allievi che hanno riportato delle insufficienze e delle attività di consolidamento delle competenze acquisite e di sostegno e valorizzazione delle eccellenze, per gli altri allievi;
- corsi di recupero privilegiando le discipline per le quali si prevede la prova scritta agli Esami di Stato, su gruppi di studenti (classi aperte). Ogni gruppo sarà affidato ad uno dei docenti della disciplina interessata che fornirà agli insegnanti curricolari elementi specifici sulla frequenza del corso di recupero e sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto previsti per gli alunni.

Ogni docente fornirà agli allievi dei chiarimenti circa le competenze da recuperare precisando contenuti e abilità che saranno oggetto di verifica.

Le prove di verifica orale e/o scritta/grafica/pratica, previste dall'O.M. 92/07 saranno organizzate, secondo un calendario comunicato agli studenti ed esposto all'albo dell'Istituzione scolastica.

I criteri di valutazione saranno quelli adottati nell'ambito della programmazione disciplinare dei docenti (riferendosi al raggiungimento degli obiettivi minimi).

Il risultato delle verifiche sarà comunicato alle famiglie nell'ambito della valutazione intermedia del pentamestre.

In sede di scrutinio finale, per gli studenti che, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

I corsi di recupero organizzati dopo lo scrutinio intermedio del pentamestre (per le classi ove sono presenti diffuse e gravi difficoltà) e nel periodo estivo saranno attuati, privilegiando di norma le discipline per le quali si prevede la prova scritta agli Esami di Stato. Per il pentamestre, il recupero riguarderà prioritariamente discipline che non siano state oggetto di recupero dopo lo scrutinio del trimestre. I corsi riguarderanno gruppi di studenti (classi aperte). Ogni gruppo sarà affidato ad uno dei docenti della disciplina interessata che fornirà agli insegnanti curricolari elementi specifici sulla frequenza del corso di recupero e sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto previsti per gli alunni.

Il risultato delle verifiche sarà comunicato alle famiglie al termine dei corsi attraverso il registro elettronico e/o attraverso apposita comunicazione.

Valutazione della religione cattolica

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

Valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. In sede di scrutinio intermedio e finale il Consiglio di classe potrà decidere di elaborare, ad integrazione della valutazione, un giudizio complessivo sul livello di maturazione globale raggiunto dall'allievo elaborato secondo i criteri di cui sopra.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Percorso didattico differenziato

All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (bes) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e devono essere riferite al Piano Didattico Personalizzato (PDP); a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Criteri di ammissione all'anno successivo e all'esame di stato

Vengono ammessi all'anno successivo o all'esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione e abbiano ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, un voto non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e nel comportamento.

Si ritengono ore di assenza tutte le ore di lezione, certificate dai singoli docenti nei loro registri personali, in cui l'alunno è stato assente per un tempo superiore alla metà dell'intera durata della lezione.

Nello scrutinio finale, il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla

verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, potrà discutere degli alunni con particolari situazioni di salute o specifiche esigenze sociali e/o familiari, che non abbiano raggiunto il numero minimo di presenze, e deliberare, in deroga alle condizioni sopra previste, di ammetterli alla classe successiva. La deroga viene applicata solo nel caso in cui dette circostanze non abbiano impedito all'allievo di acquisire competenze adeguate alla frequenza della classe successiva e sempre che il numero delle assenze non superi il 30% del monte ore annuale.

Come previsto dalla C.M n. 20/2011, rientrano fra le casistiche apprezzabili, ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe (solo per le classi terze, quarte e quinte), cui partecipano tutti i docenti della classe, i docenti di sostegno, gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, nonché gli insegnanti di attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che ne abbiano fatto espressa richiesta, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.